



AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA SENESE

Sede Legale: Strada delle Scotte, 14 – 53100 Siena C.F. e P.I. 00388300527

ATTO FIRMATO DIGITALMENTE

DELIBERAZIONE n. 1258 data 12-12-2024
PROPOSTA n. 2579 data 11-12-2024

Struttura proponente: UOC AFFARI GENERALI E LEGALI
Responsabile del procedimento: MINUTELLA NICOLETTA
Responsabile struttura proponente: MINUTELLA NICOLETTA

Oggetto: Approvazione schema di accordo tra l'Azienda ospedaliero-universitaria Senese e l'Azienda Ospedaliero Universitaria Careggi per attività chirurgica nell'ambito del trapianto del rene

Immediatamente eseguibile: SI



AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA SENESE

Sede Legale: Strada delle Scotte, 14 – 53100 Siena C.F. e P.I. 00388300527

OGGETTO: Approvazione schema di accordo tra l'Azienda ospedaliero-universitaria Senese e l'Azienda Ospedaliero Universitaria Careggi per attività chirurgica nell'ambito del trapianto del rene

II DIRETTORE GENERALE

In virtù dei poteri conferiti con Decreto del Presidente della Giunta Regionale Toscana n. 227 del 21/12/2023

Visto il decreto legislativo del 30 dicembre 1992, n. 502 “Riordino della disciplina in materia sanitaria a norma dell’art 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421” e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la Legge Regione Toscana 24 febbraio 2005, n. 40 “Disciplina del servizio sanitario regionale” e successive modifiche ed integrazioni e in particolare l’art. 43 “ *Le strutture regionali del governo clinico*” al comma 1 lettera a, il quale prevede l’Organizzazione Toscana Trapianti (OTT) tra le strutture del governo clinico regionale, la cui attività riveste particolare valenza strategica, atta a garantire lo svolgimento delle attività di supporto alla programmazione regionale in materia di attività di procurement, di trapianto e di coordinamento e controllo tecnico-scientifico della rete trapiantologica regionale, in sinergia con il Centro Nazionale Trapianti (CNT), al fine di garantire tutte le attività ricomprese nei LEA;

Visto l’art. 16 della Legge n. 91 del 1aprile 1999 e s.m.i. recante “*Disposizioni in materia di prelievi e di trapianti di organi e di tessuti*”;

Visto il Decreto Ministeriale 2 aprile 2015 n. 70 “*Regolamento recante definizione degli standard qualitativi, strutturali, tecnologici e quantitativi relativi all’assistenza ospedaliera*”, che prevede lo strumento delle reti cliniche come leva di governo clinico funzionale all’integrazione tra ospedale e territorio e ricomprende tra le reti ospedaliere anche la rete trapiantologica;

Visti i seguenti atti della Giunta Regionale Toscana:

- D. G. R. Toscana n. 1450 del 17/12/2018 che istituisce la nuova organizzazione del sistema toscano del procurement, trapianto e gravi insufficienze d'organo e prevede una lista di attesa unica regionale attraverso i seguenti centri regionali di Trapianto del rene:
 - Centro trapianti Azienda ospedaliero-universitaria Senese;
 - Centro trapianti Azienda Ospedaliero Universitaria Pisana;
 - Centro trapianti Azienda Ospedaliero Universitaria Careggi;
- D. G. R. Toscana n. 472 del 4/05/2021 che definisce il percorso di autorizzazione e accreditamento dei Programmi regionali di trapianto di organi in riferimento a quanto previsto dal DM 19/11/2015 e dall’Accordo Stato-Regioni (Rep. Atti n. 16/CSR del 24/01/2018), prevedendo espressamente la possibilità di costituire equipe interaziendali, quale scelta strategica regionale per perseguire la realizzazione di un sistema a rete che privilegi la mobilità dei professionisti;
- D. G. R. Toscana n. 568 del 24/05/2021 che approva i requisiti di esercizio e di accreditamento per le strutture della rete trapiantologica;
- D. G. R. Toscana n. 1068 del 26/09/2022 che recepisce l’Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sancito il 4 agosto 2021 (Rep. Atti n. 149/CSR) sul documento “Progetto per il trapianto di rene da donatore vivente”;
- il Decreto dirigenziale della Regione Toscana n. 6898 del 13 aprile 2022 avente ad oggetto: Organizzazione Toscana Trapianti. Autorizzazione del programma Regionale di trapianto



AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA SENESE

Sede Legale: Strada delle Scotte, 14 – 53100 Siena C.F. e P.I. 00388300527

terapeutico di rene da donatore cadavere e del centro trapianti ad esso afferente di cui alla documentazione presentata dal Responsabile del Coordinamento del Programma e dalle Aziende ospedaliero-universitaria Pisana, Senese e Careggi;

Premesso che:

- l'AOU Senese, l'AOU Careggi e l'AOU Pisana in data 20 dicembre 2021 hanno sottoscritto il "Protocollo d'intesa interaziendale per attività chirurgica nell'ambito del trapianto del rene", che giungerà a scadenza il 19/12/2024;
- l'AOU Senese e l'AOU Careggi hanno stipulato nel tempo specifici accordi attuativi del suddetto Protocollo, definiti dalle Direzioni Aziendali in collaborazione con l'Organizzazione Toscana Trapianti (OTT), allo scopo di implementare il programma regionale di trapianto del rene, migliorare la qualità delle prestazioni sanitarie, diffondere le buone pratiche, favorire una crescita della cultura della donazione, sviluppare programmi di ricerca comuni e costruire una rete di professionisti esperti afferenti al programma regionale di trapianto di rene, anche attraverso l'attivazione di mobilità temporanea degli stessi tra le tre sedi aziendali per l'attività organizzativa, valutativa, chirurgica di trapianto, di ricerca e di formazione;
- l'accordo attuativo stipulato inizialmente il 23 dicembre 2021, successivamente prorogato, è giunto a scadenza;

Considerati i positivi risultati conseguiti in termini di miglioramento quali-quantitativo dell'attività trapiantologica del rene in linea con la programmazione regionale, l'AOU Senese e l'AOU Careggi hanno condiviso la necessità di strutturare la collaborazione mediante la stipula di un nuovo accordo di durata triennale, rinnovabile per ugual periodo, confermando le finalità generali e integrandole con attività di chirurgia robotica e con la possibilità di attivare la collaborazione delle équipes chirurgiche da parte di entrambe le Aziende, sia per gli interventi di prelievo d'organo da vivente che per gli interventi di trapianto di rene (nota di richiesta prot. AOU Senese n.11648/2024 e nota di accoglimento della richiesta dell'AOU Careggi, prot. n.12511/2024, conservate agli atti);

Atteso che con la stipula dell'accordo l'AOU Senese e l'AOU Careggi perseguono le finalità di crescita della cultura della donazione, di sviluppo di programmi di ricerca comuni, di costruzione e formazione di una rete di professionisti esperti afferenti al programma regionale di trapianto di rene, anche attraverso l'attivazione di mobilità temporanea dei chirurghi tra le sedi aziendali per lo svolgimento di attività di chirurgia robotica di prelievo di rene da vivente e attività chirurgica di trapianto di rene

Visto lo schema di accordo tra l'Azienda ospedaliero-universitaria Senese e l'Azienda Ospedaliero Universitaria Careggi per attività chirurgica nell'ambito del trapianto del rene, Allegato 1) al presente atto a farne parte integrante e sostanziale;

Rilevato che l'accordo disciplina la valorizzazione delle attività svolte come di seguito indicato:

1. Attività di chirurgia robotica di prelievo da vivente: l'AOU Senese riconosce all'AOU Careggi per ogni prelievo di organo da vivente, effettuato dal professionista dell'AOU Careggi quale primo operatore, l'importo forfettario di euro 3.000,00 comprensivo anche della remunerazione riconosciuta per l'attività formativa rivolta ai professionisti AOUS, oltre al rimborso spese sostenute dai professionisti per raggiungere la sede AOUS,



AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA SENESE

Sede Legale: Strada delle Scotte, 14 – 53100 Siena C.F. e P.I. 00388300527

quantificate forfettariamente in euro 150,00 (andata e ritorno) per ogni accesso.

Nel caso in cui il prelievo da vivente venga effettuato presso la sede dell'AOU Careggi, la stessa Azienda riconosce all'AOU Senese il rimborso spese sostenute dai professionisti per raggiungere la sede dell'AOU Careggi, quantificate forfettariamente in euro 150,00 per ogni accesso. I professionisti dell'AOU Senese parteciperanno all'attività chirurgica robotica di prelievo da vivente in orario di lavoro.

2. Attività chirurgica di trapianto di rene:

L'Azienda sede dell'intervento chirurgico ed erogante il trapianto corrisponderà all'altra Azienda, per il chirurgo/chirurghi coinvolti nell'équipe chiamati a operare come primo operatore e/o secondo operatore il 20% del DRG per ogni intervento effettuato, oltre al rimborso spese sostenute dai professionisti per raggiungere la sede aziendale esterna, quantificate forfettariamente in euro 150,00 (andata e ritorno) per ogni accesso.

Dato atto che:

- l'accordo decorre dalla data della seconda sottoscrizione digitale, ha durata triennale e potrà essere rinnovato previo accordo scritto tra le Parti, a fronte di una relazione finale dei Referenti clinici sull'efficacia e il buon esito della collaborazione, in relazione alle esigenze aziendali;
- gli importi fatturati ai sensi del pertinente articolo dell'accordo sono esenti da IVA ex art. 10 comma 1 n. 18 del vigente d.P.R. n. 633 del 1972;
- l'accordo non è soggetto agli obblighi di tracciabilità di cui all'art. 3, comma 1, Legge 13 agosto 2010, n. 136, pertanto non è previsto il codice identificativo di gara (CIG), come indicato dalla Deliberazione ANAC – Autorità Nazionale Anticorruzione, con Deliberazione n. 584 del 19 dicembre 2023, in attuazione dell'art. 7, comma 4, del Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, in quanto facente parte della categoria "accordo fra due o più amministrazioni aggiudicatrici";

Dato atto inoltre che, in attuazione delle intese intercorse tra le Direzioni aziendali, le prestazioni effettuate dai professionisti dell'AOU Careggi presso l'AOUS nel periodo intercorrente tra la scadenza del precedente accordo e la stipula del nuovo accordo, saranno valorizzate alle condizioni del nuovo accordo sulla base degli interventi chirurgici rendicontati dal Responsabile del Centro Trapianti di Rene dell'AOU Senese;

Ritenuto opportuno, per quanto premesso e specificato, approvare lo schema di accordo tra l'Azienda ospedaliero-universitaria Senese e l'Azienda Ospedaliero Universitaria Careggi per attività chirurgica nell'ambito del trapianto del rene, Allegato 1) al presente atto a farne parte integrante e sostanziale;

Ritenuto inoltre opportuno individuare quale Referente clinico e organizzativo per l'AOUS il Responsabile del Centro Trapianti di Rene Dr. Guido Garosi e le seguenti strutture aziendali per le attività amministrative:

- la UOC Gestione Amministrativa Prestazioni Ospedaliere, Libera Professione e Gestione Relazioni Sindacali per la fatturazione;
- la UOC Gestione Logistica, Economale, Contratti e Rapporti con Estar - Ufficio ordini NSO;

Dato atto che il dirigente proponente, anche in veste di responsabile del procedimento, Dott.ssa Nicoletta Minutella, Direttore della UOC Affari Generali e Legali, per quanto di sua competenza, attesta la legittimità e la regolarità formale e sostanziale del presente atto;

Con il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario, ciascuno per quanto



di competenza;

DELIBERA

Per le motivazioni esposte in premessa, che integralmente si confermano:

- 1) **di approvare** lo schema di accordo tra l’Azienda ospedaliero-universitaria Senese e l’Azienda Ospedaliero Universitaria Careggi per attività chirurgica nell’ambito del trapianto del rene, Allegato 1) al presente atto a farne parte integrante e sostanziale; 2)
- 2) **di dare atto** che:
 - l’accordo decorre dalla data della seconda sottoscrizione digitale, ha durata triennale e potrà essere rinnovato previo accordo scritto tra le Parti, a fronte di una relazione finale dei Referenti clinici sull’efficacia e il buon esito della collaborazione, in relazione alle esigenze aziendali;
 - gli importi fatturati ai sensi del pertinente articolo dell’accordo sono esenti da IVA ex art. 10 comma 1 n. 18 del vigente d.P.R. n. 633 del 1972;
 - l’accordo non è soggetto agli obblighi di tracciabilità di cui all’art. 3, comma 1, Legge 13 agosto 2010, n. 136, pertanto non è previsto il codice identificativo di gara (CIG), come indicato dalla Deliberazione ANAC – Autorità Nazionale Anticorruzione, con Deliberazione n. 584 del 19 dicembre 2023, in attuazione dell’art. 7, comma 4, del Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, in quanto facente parte della categoria “accordo fra due o più amministrazioni aggiudicatrici”;
 - in attuazione delle intese intercorse tra le Direzioni aziendali, le prestazioni effettuate dai professionisti dell’AOU Careggi presso l’AOUS nel periodo intercorrente tra la scadenza del precedente accordo e la stipula del nuovo accordo, saranno valorizzate alle condizioni del nuovo accordo sulla base degli interventi chirurgici rendicontati dal Responsabile del Centro Trapianti di Rene dell’AOU Senese;
- 3) **di dare atto** inoltre che il presente provvedimento comporta oneri a carico del bilancio aziendale, derivanti dalle attività svolte dai chirurghi dell’AOU Careggi presso la sede AOUS, determinati come indicato in premesse e che tali costi saranno registrati sul conto economico di pertinenza dei bilanci aziendali nell’anno di competenza per la durata dell’accordo, dando atto che gli importi trovano copertura nelle risorse aziendali e saranno oggetto di monitoraggio mensile;
- 4) **di individuare** quale Referente clinico e organizzativo per l’AOUS il Responsabile del Centro Trapianti di Rene Dr. Guido Garosi e le seguenti strutture aziendali per le attività amministrative:
 - la UOC Gestione Amministrativa Prestazioni Ospedaliere, Libera Professione e Gestione Relazioni Sindacali per la fatturazione;
 - la UOC Gestione Logistica, Economale, Contratti e Rapporti con Estar - Ufficio ordini NSO;



Delibera firmata digitalmente



AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA SENESE

Sede Legale: Strada delle Scotte, 14 – 53100 Siena C.F. e P.I. 00388300527

- 5) **di dichiarare** il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 42, comma 4, della L.R.T. 40/2005 e successive modifiche ed integrazioni, tenuto conto che il precedente accordo è giunto a scadenza;
- 6) **di trasmettere** il presente atto al Collegio Sindacale ai sensi dell'art. 42, comma 2, della L.R.T. 24 febbraio 2005, n. 40 e successive modifiche e integrazioni;

IL DIRETTORE GENERALE

f.to Prof. Antonio Davide Barretta

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

f.to Dr.ssa Maria Silvia Mancini

IL DIRETTORE SANITARIO

f.to Dr.ssa Maria De Marco

ACCORDO TRA L'AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA SENESE E

L'AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA CAREGGI PER ATTIVITÀ

CHIRURGICA NELL'AMBITO DEL TRAPIANTO DEL RENE

TRA

L'AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA SENESE, di seguito denominata

"AOU Senese", con sede in Siena, Strada delle Scotte 14, P.IVA 00388300527, nella

persona del Direttore Generale, Prof. Antonio Davide Barretta, domiciliato per la

carica nella sede della stessa Azienda Ospedaliera,

E

L'AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA CAREGGI (di seguito "AOU Careggi")

con sede legale a Firenze, Largo Brambilla n. 3 (P.IVA n.04612750481),

rappresentata ai fini della sottoscrizione del presente atto, dal Direttore della UO

Affari Generali, Dott. Enrico Masotti, all'uopo delegato con delibera DG

...../2024 e domiciliato presso la sede della stessa;

di seguito e congiuntamente indicate come le Parti;

Visti:

- **l'art. 16 della Legge n. 91 del 1aprile 1999** e s.m.i. recante "Disposizioni in

materia di prelievi e di trapianti di organi e di tessuti", ai commi 1 e 2, attribuisce alle

Regioni il compito di individuare, tra le strutture sanitarie accreditate, quelle idonee

all'esercizio dell'attività di trapianto e di provvedere, ogni due anni, alla verifica della

qualità e dei risultati ottenuti;

- **la Legge Regione Toscana 24 febbraio 2005, n. 40** "Disciplina del servizio

sanitario regionale" e s.m.i. e in particolare l'art. 43 " Le strutture regionali del governo

clinico" al comma 1 lettera a, il quale prevede l'Organizzazione Toscana Trapianti

(OTT) tra le strutture del governo clinico regionale, la cui attività riveste particolare

valenza strategica, atta a garantire lo svolgimento delle attività di supporto alla programmazione regionale in materia di attività di procurement, di trapianto e di coordinamento e controllo tecnico-scientifico della rete trapiantologica regionale, in sinergia con il Centro Nazionale Trapianti (CNT), al fine di garantire tutte le attività ricomprese nei LEA;

- **il Decreto Ministeriale 2 aprile 2015 n. 70** "Regolamento recante definizione degli standard qualitativi, strutturali, tecnologici e quantitativi relativi all'assistenza ospedaliera", che prevede lo strumento delle reti cliniche come leva di governo clinico funzionale all'integrazione tra ospedale e territorio e ricomprende tra le reti ospedaliere anche la rete trapiantologica;

Visti i seguenti atti della Giunta Regionale Toscana:

- **D. G. R. Toscana n. 1450 del 17/12/2018** che istituisce la nuova organizzazione del sistema toscano del procurement, trapianto e gravi insufficienze d'organo e prevede una lista di attesa unica regionale attraverso i seguenti centri regionali di Trapianto del rene:

- Centro trapianti Azienda ospedaliero-universitaria Senese;

- Centro trapianti Azienda Ospedaliero Universitaria Pisana;

- Centro trapianti Azienda Ospedaliero Universitaria Careggi;

- **D. G. R. Toscana n. 472 del 4/05/2021** che definisce il percorso di autorizzazione e accreditamento dei Programmi regionali di trapianto di organi in riferimento a quanto previsto dal DM 19/11/2015 e dall'Accordo Stato-Regioni (Rep. Atti n. 16/CSR del 24/01/2018), prevedendo espressamente la possibilità di costituire equipe interaziendali, quale scelta strategica regionale per perseguire la realizzazione di un sistema a rete che privilegi la mobilità dei professionisti;

- **D. G. R. Toscana n. 568 del 24/05/2021** che approva i requisiti di esercizio e di

accreditamento per le strutture della rete trapiantologica;

- **D. G. R. Toscana n. 1068 del 26/09/2022** che recepisce l'Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sancito il 4 agosto 2021 (Rep. Atti n. 149/CSR) sul documento "Progetto per il trapianto di rene da donatore vivente";

- **il Decreto dirigenziale della Regione Toscana n. 6898 del 13 aprile 2022** avente ad oggetto: Organizzazione Toscana Trapianti. Autorizzazione del programma Regionale di trapianto terapeutico di rene da donatore cadavere e del centro trapianti ad esso afferente di cui alla documentazione presentata dal Responsabile del Coordinamento del Programma e dalle Aziende ospedaliero-universitaria Pisana, Senese e Careggi;

Premesso che:

- l'AOU Senese, l'AOU Careggi e l'AOU Pisana in data 20 dicembre 2021 hanno sottoscritto il "*Protocollo d'intesa interaziendale per attività chirurgica nell'ambito del trapianto del rene*", che giungerà a scadenza il 19/12/2024;

- l'AOU Senese e l'AOU Careggi hanno stipulato specifici accordi attuativi del suddetto Protocollo, definiti dalle Direzioni Aziendali in collaborazione con l'Organizzazione Toscana Trapianti (OTT), allo scopo di implementare il programma regionale di trapianto del rene, migliorare la qualità delle prestazioni sanitarie, diffondere le buone pratiche, favorire una crescita della cultura della donazione, sviluppare programmi di ricerca comuni e costruire una rete di professionisti esperti afferenti al programma regionale di trapianto di rene, anche attraverso l'attivazione di mobilità temporanea degli stessi tra le tre sedi aziendali per l'attività organizzativa, valutativa, chirurgica di trapianto, di ricerca e di formazione;

- l'accordo attuativo stipulato inizialmente il 23 dicembre 2021, successivamente

prorogato, è giunto a scadenza;

- alla luce dei positivi risultati conseguiti in termini di miglioramento quali-quantitativo dell'attività trapiantologica del rene in linea con la programmazione regionale, le Parti hanno condiviso la necessità di strutturare la collaborazione mediante la stipula di un nuovo accordo di durata triennale, rinnovabile per ugual periodo, confermando le finalità generali e integrandole con attività di chirurgia robotica e con la possibilità di attivare la collaborazione delle équipes chirurgiche da parte di entrambe le Aziende, sia per gli interventi di prelievo da vivente che per gli interventi di trapianto di rene (nota di richiesta prot. AOU Senese n.11648/2024 e nota di accoglimento della richiesta dell'AOU Careggi, prot. n.12511/2024, conservate agli atti);

tutto ciò premesso tra le Parti come sopra rappresentate, si conviene si stipula quanto segue:

Art. 1 - Premesse

1. Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente Accordo.

Art. 2 - Oggetto e finalità

1. Con la stipula del presente accordo si perseguono le finalità di crescita della cultura della donazione, di sviluppo di programmi di ricerca comuni, di costruzione e formazione di una rete di professionisti esperti afferenti al programma regionale di trapianto di rene, anche attraverso l'attivazione di mobilità temporanea dei chirurghi tra le sedi aziendali per lo svolgimento di attività di chirurgia robotica di prelievo di rene da vivente e attività chirurgica di trapianto di rene.

2. Il presente Accordo regola i rapporti tra l'AOU Senese e l'AOU Careggi per le prestazioni erogate dai professionisti di entrambe le aziende e la valorizzazione delle stesse ai fini del rimborso dei costi sostenuti.

Art.3 - Attività chirurgica di trapianto di rene

1. Le Direzioni aziendali, attraverso i Responsabili delle rispettive strutture organizzative preposte al trapianto di rene, definiscono la programmazione degli interventi in modo flessibile, in relazione alle particolari esigenze assistenziali delle Parti, e concordano le modalità operative per l'attivazione dell'équipe chirurgica per l'esecuzione delle attività di trapianto.

2. L'AOU Senese e l'AOU Careggi comunicheranno i nominativi dei dipendenti individuati, con adeguata esperienza professionale nel trapianto del rene, da mettere a disposizione per le attività previste dal presente accordo attuativo.

4. Le prestazioni professionali dei chirurghi saranno organizzate e autorizzate nel periodo di riferimento in modo flessibile, in relazione alle particolari esigenze assistenziali delle Parti.

5. La casistica del trapianto di rene su cui opereranno i chirurghi dell'AOU Careggi e dell'AOU Senese rimarrà attribuita all' Azienda sede di svolgimento del trapianto, quale centro individuato all'interno della rete trapianti, secondo i criteri già in vigore.

6. Rimangono a carico delle Parti gli obblighi previsti dalla normativa vigente in materia di regolamentazione giuridica del rapporto di lavoro dei professionisti dell'AOU Careggi e dell'AOU Senese coinvolti nelle attività contrattualizzate.

7. Le attività dei chirurghi svolte presso la sede dell'altra Azienda saranno espletate di norma al di fuori orario di lavoro, per un impegno orario concordato tra le Parti in relazione alle necessità del Centro di Trapianto e l'attività assistenziale da garantire presso l'una o l'altra sede aziendale. I professionisti delle due Aziende potranno avvalersi, per la mobilità collegata al trapianto, del servizio di trasporto in uso presso l'Azienda di afferenza.

Art.4 - Attività di chirurgia robotica di prelievo da vivente

1. Le attività di prelievo di rene da donatore vivente potranno essere svolte nelle sedi

di entrambe le Aziende:

a) Prelievo di rene da vivente effettuato presso AOUS Senese: l'AOU Careggi comunicherà i nominativi dei professionisti autorizzati ad intervenire quali primo o secondo operatore presso la sala operatoria dell'AOUS Senese, anche con la finalità di formare ed accrescere le competenze dei chirurghi dell'AOU Senese;

b) Prelievo di rene da vivente effettuato presso AOU Careggi: l'AOU Senese comunicherà i nominativi dei professionisti autorizzati ad accedere alla sala operatoria dell'AOU Careggi con la finalità di formarsi ed accrescere le proprie competenze professionali di chirurgia robotica finalizzata al trapianto.

Art. 5 - Oneri assicurativi

1. Le Parti garantiscono la copertura assicurativa per responsabilità civile dei professionisti come previsto dall'art 7 della Legge 24/2017.

2. Ognuna delle Parti sostiene gli oneri dell'assicurazione contro le malattie professionali e infortuni per i propri professionisti che si trovino ad operare fuori dalla sede istituzionale.

Art. 6 - Sicurezza nei luoghi di lavoro e sorveglianza sanitaria

1. Ognuna delle Parti in qualità di sede del Centro Trapianti, dovrà garantire la rispondenza dei luoghi, attrezzature e Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) alle normative applicabili e alle Valutazioni dei Rischi specifiche per le varie attività oggetto di accordo.

2. I Medici Competenti, i Medici autorizzati e gli Esperti di radioprotezione delle Parti, ciascuno per le proprie attribuzioni, si coordineranno per le attività di competenza. In caso di eventi pericolosi per persone o cose (esempio incendio, scoppio, allagamento, etc.) e in caso di evacuazione, i chirurghi dell'AOU Careggi e dell'AOU Senese operanti presso il Centro Trapianti dell'altra Azienda dovranno attenersi

scrupolosamente alle indicazioni fornite dal Responsabile delle attività oggetto del Centro Trapianti stesso o da altro personale presente all'uopo autorizzato. A tale scopo il Responsabile del Centro Trapianti dell'AOU Senese e dell'AOU Careggi dovranno fornire l'informazione sui rischi e sulle misure di prevenzione e protezione presenti o da attuare negli ambienti dedicati alle attività di interesse e alle procedure di gestione delle Emergenze, le modalità di accesso durante il periodo di emergenza COVID-19 e ogni altra procedura di sicurezza ritenuta necessaria.

3. Il personale dell'AOU Careggi e dell'AOU Senese che dovrà svolgere le proprie attività presso la sede dell'altra Azienda dovrà presentare l'attestato di partecipazione al corso formativo equivalente rischio alto in ambito sanitario previsto dall'accordo Stato-Regioni del 21/12/2011 in accordo all'art. 37 D. Lgs. n. 81/2008 e avere certificato di idoneità alla mansione specifica in corso di validità.

4. In caso di infortunio occorso in occasione dell'espletamento delle attività presso l'altra Azienda, i chirurghi dipendenti dell'AOU Careggi e dell'AOU Senese dovranno attenersi alle disposizioni vigenti presso l'Azienda sede del Centro Trapianti presso il quale si svolge l'intervento, secondo le indicazioni fornite dai suoi professionisti presenti e/o dal preposto o di altro referente presente a ciò delegato dall'Azienda; in seguito l'infortunato dovrà attenersi alle disposizioni delle proprie AOUs comunicando l'evento secondo le normali procedure aziendali.

Art. 7 - Obblighi dei professionisti

1. Gli obblighi derivanti dalla stipula del presente accordo intercorrono esclusivamente fra l'AOU Careggi e l'AOU Senese. I professionisti incaricati dall'AOU Careggi e quelli incaricati dall'AOU Senese si dichiarano disponibili a prestare le attività di collaborazione e consulenza che formano oggetto del presente atto, in virtù degli obblighi assunti dalla propria Azienda, esplicitando la suddetta attività per finalità

di interesse del Servizio Sanitario Regionale.

2. L'attività prestata dai professionisti incaricati dall'AOU Careggi e dall'AOU Senese è prestata in nome e per conto dell'Azienda di appartenenza. Essi sono tenuti pertanto ad eseguire l'incarico ricevuto nel pieno rispetto del codice della professionalità cui appartengono, non possono farsi sostituire, una volta che siano stati individuati e abbiano accettato l'incarico, salvo diverse determinazioni dell'azienda di appartenenza per motivi istituzionali prevalenti e da condividersi con l'azienda ricevente. Nell'esecuzione dell'incarico, se non previa autorizzazione, non possono eccedere i limiti fissati nell'incarico né discostarsi dagli indirizzi ricevuti dall'Azienda di appartenenza.

Art. 8 – Valorizzazione dell'attività

1. Attività di chirurgia robotica di prelievo da vivente: l'AOU Senese riconosce all'AOU Careggi per ogni prelievo di organo da vivente, effettuato dal professionista dell'AOU Careggi quale primo operatore, l'importo forfettario di euro 3.000,00 comprensivo anche della remunerazione riconosciuta per l'attività formativa rivolta ai professionisti AOUS, oltre al rimborso spese sostenute dai professionisti per raggiungere la sede AOUS, quantificate forfettariamente in euro 150,00 (andata e ritorno) per ogni accesso.

Nel caso in cui il prelievo da vivente venga effettuato presso la sede dell'AOU Careggi, la stessa Azienda riconosce all'AOU Senese il rimborso spese sostenute dai professionisti per raggiungere la sede dell'AOU Careggi, quantificate forfettariamente in euro 150,00 per ogni accesso. I professionisti dell'AOU Senese parteciperanno all'attività chirurgica robotica di prelievo da vivente in orario di lavoro.

2. Attività chirurgica di trapianto di rene:

l'Azienda sede dell'intervento chirurgico ed erogante il trapianto corrisponderà all'altra

Azienda, per il chirurgo/chirurghi coinvolti nell'équipe chiamati a operare come primo operatore e/o secondo operatore il 20% del DRG per ogni intervento effettuato, oltre al rimborso spese sostenute dai professionisti per raggiungere la sede aziendale esterna, quantificate forfettariamente in euro 150,00 (andata e ritorno) per ogni accesso.

3. L'AOU Senese e l'AOU Careggi provvederanno a liquidare le somme dovute dietro presentazione di regolare fattura elettronica cui dovrà essere allegato l'elenco degli accessi dei professionisti nel periodo di riferimento, approvati dal Responsabile del Centro Trapianti presso il quale si sono svolti gli interventi.

4. Gli importi fatturati ai sensi del presente articolo sono esenti da IVA ex art. 10 comma 1 n. 18 del vigente d.P.R. n. 633 del 1972.

5. Le strutture amministrative aziendali di riferimento sono le seguenti:

- per l'AOU Careggi: la UO Affari Generali - UO Contabilità Generale

- per l'AOU Senese:

- la UOC Gestione Amministrativa Prestazioni Ospedaliere, Libera Professione e Gestione Relazioni Sindacali per la fatturazione;

- la UOC Gestione Logistica, Economale, Contratti e Rapporti con Estar - Ufficio ordini NSO;

6. I termini di pagamento si intendono a 60 (sessanta) giorni dalla data di ricevimento della fattura. Gli importi dovuti dovranno affluire direttamente all'Azienda.

7. Le Parti concordano di valorizzare anche le prestazioni già erogate dai professionisti sanitari dell'AOU Careggi alle condizioni stabilite nella presente convenzione, sulla base degli interventi chirurgici rendicontati dal Responsabile del Centro Trapianti dell'AOU Senese, effettuati nel periodo antecedente alla sua sottoscrizione.

Art.9 – Referenti clinici e organizzativi dell'accordo

1.I referenti clinici e organizzativi per l'attuazione dell'accordo sono:

- per l'AOU Senese: il dr. Guido Garosi;
- per l'AOU Careggi: Prof. Sergio Serni.

Art.10 - Trattamento dati personali

1. Ai sensi del Regolamento Generale 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (Regolamento Generale sulla Protezione dei dati – GDPR), nonché del D.Lgs. n. 196/2003, l'AOU Careggi e l'AOU Senese, si qualificano quali autonomi Titolari del trattamento dei dati, come da art. 4, n. 7 dello stesso GDPR.

2. Le Parti garantiscono che il personale sanitario coinvolto nell'attività disciplinata dal presente accordo è individuato dal titolare quale persona autorizzata al trattamento dei dati, ai sensi dell'art. 29 del GDPR, nonché dell'art. 2-quaterdecies del D.Lgs. n. 196/2003.

3. Relativamente alle informazioni finalizzate alla donazione e al trapianto di organi, e segnatamente ai dati anagrafici e sanitari relativi ai pazienti trapiantati riceventi, ai potenziali donatori e ai donatori – trattate per la finalità di cui all'art. 9 par.2 lett. h), nonché per quella di cui all'art. 9 par 2) lett. g) del GDPR e, in riferimento a quest'ultima, all'art. 2 sexies comma 2 lett. t) del D.Lgs. 196/2003 - l'AOU Careggi e l'AOU Senese agiscono in qualità di contitolari del trattamento alla stregua delle altre strutture che compongono l'organizzazione nazionale dei prelievi e dei trapianti (Centro nazionale, centri regionali o interregionali, strutture per i prelievi, strutture per la conservazione dei tessuti e delle cellule prelevati, strutture per i trapianti e Aziende Sanitarie), giusta la previsione della scheda allegato B 19 del Decreto del Presidente della Giunta Regionale 12 Febbraio 2013, N. 6/R dedicata alla Attività amministrativa,

programmatoria, gestionale e di valutazione concernente la donazione, il trapianto di organi, tessuti e cellule.

4. I dati forniti dalle Parti, e relativi ai soggetti che per loro conto svolgono le attività dedotte in accordo e a quelli che effettuano attività amministrative funzionali alla stipula e gestione del rapporto convenzionale, saranno trattati nel rispetto dei principi di liceità, correttezza, trasparenza, adeguatezza, pertinenza e necessità di cui all'art.5, paragrafo 1 del RGPD. Il conferimento di tali dati tra le Parti è obbligatorio al fine di adempiere a tutti gli obblighi comunque connessi alla gestione ed esecuzione del rapporto instaurato con il presente accordo. Le Parti si danno reciprocamente atto che le persone che agiscono per loro conto sono state informate sull'utilizzo dei propri dati personali.

Art.11- Prevenzione della corruzione e trasparenza

1. Nell'attività di cui al presente accordo le Parti e i professionisti coinvolti:

- si astengono dal prendere decisioni e svolgere attività che configurino conflitto di interessi ai sensi del D.P.R. n. 62 del 16/04/2013;

- rispettano le misure previste dalla vigente normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza (Legge n.190/2012 e dai successivi decreti attuativi);

- sono soggetti all'osservanza del segreto professionale e d'ufficio;

2. Le Parti e i professionisti interessati si attengono al rispetto dei codici di comportamento, pubblicati nei propri siti istituzionali sezione Amministrazione Trasparente.

3. Le Parti sono tenute a fornire tutte le informazioni richieste dal D. Lgs. n.33/2013 ai fini dell'adempimento degli obblighi di pubblicazione sui rispettivi siti istituzionali.

4. Il mancato rispetto degli obblighi di cui alla normativa vigente sarà considerato un inadempimento rilevante e darà diritto a ciascuna delle Parti di risolvere

anticipatamente il presente accordo.

Art. 12 – Decorrenza e durata, recesso e proroga tecnica

1. Il presente accordo decorre dalla data della seconda sottoscrizione digitale, ha durata triennale e può essere rinnovato previo accordo scritto tra le Parti, a fronte di una relazione finale dei Referenti clinici sull'efficacia e il buon esito della collaborazione, in relazione alle esigenze aziendali.

2. Le prestazioni effettuate nelle more di definizione del presente accordo si intendono ivi ricondotte. Qualora alla prossima scadenza, sussistendone i presupposti, venga proposto il rinnovo del presente accordo, le parti possono stabilire, nelle more di predisposizione degli atti a ciò necessari, di attivare con scambio di corrispondenza una proroga tecnica della sua vigenza, alle medesime condizioni e per il tempo strettamente necessario alla formalizzazione degli impegni reciproci.

3. Le Parti, per sopravvenuti motivi istituzionali prevalenti, potranno recedere con preavviso di almeno 90 (novanta) giorni.

Art.13 – Norme finali

1. Le Parti si impegnano a risolvere in via amichevole ogni controversia che dovesse insorgere in ordine alla interpretazione e/o esecuzione del presente accordo o comunque connessa alla stessa.

2. Le Parti, ai sensi dell'art. 5, comma 5, del D.Lgs. n. 28/2010, potranno sottoporre la relativa controversia a un preliminare tentativo di conciliazione in base al Regolamento Nazionale di Mediazione.

3. Per tutto quanto non espressamente previsto dall'accordo si fa rinvio alle vigenti disposizioni in materia.

4. Eventuali modifiche/integrazioni riguardanti la fase meramente operativa del

percorso oggetto del presente accordo potranno essere concordate tra le Parti tramite scambio di corrispondenza PEC.

5. L'entrata in vigore di disposizioni normative nazionali e regionali successive, che rechino una disciplina diversa da quella in esso prevista, comporta la caducazione delle disposizioni incompatibili e la diretta applicazione della disciplina sopravvenuta fino al relativo adeguamento.

6. Per qualsiasi controversia che possa insorgere relativamente alla validità, alla efficacia, all'interpretazione o alla esecuzione del presente accordo e che non possa essere composta in via amichevole il Foro competente sarà individuato secondo le norme vigenti.

Art.14 – Firma digitale e spese contrattuali

1. L'accordo sarà sottoscritto con firma digitale ai sensi e per gli effetti dell'art. 15, comma 2-bis, della legge n.241/1990.

2. Le spese di bollo dell'accordo sono a carico dell'AOU Senese e verranno assolte in maniera virtuale come da autorizzazione dell'Agenzia delle Entrate di Siena n. 2467/2000 e successiva integrazione n. 35254 del 13.10.2016.

3. L'accordo verrà registrato solo in caso d'uso, come disposto dall'art.5 del D.P.R. n.131/1986, a cura e spese della parte che avrà interesse a farlo.

Letto, confermato e sottoscritto:

Per l'Azienda ospedaliero-universitaria Senese

Il Direttore Generale

Prof. Antonio Davide Barretta

Per l'Azienda Ospedaliero Universitaria Careggi

Per il Direttore Generale, il Dirigente U.O. Affari Generali

Dott. Enrico Masotti